

# Albo ed ordine professionale strumenti per la tutela del cittadino e della professione

A cura di **MAURIZIO DI GIUSTO** Vicepresidente UNPISI

L'attuale percorso che ci vede impegnati nel tanto atteso progetto normativo d'istituzione dell'albo nazionale dei Tecnici della Prevenzione e del relativo Ordine al quale afferire, non ci ha dato molto tempo per esplicitare, in maniera esaustiva, i motivi per i quali le professioni sanitarie si stanno impegnando verso tale obiettivo. Attraverso quest'editoriale mi auguro di dare qualche risposta alle ragioni che ci spingono verso tale obiettivo e, contestualmente, fissare alcuni punti essenziali sull'argomento.



Innanzitutto un pò di storia:

L'istituzione degli albi professionali ha origini antichissime. Le prime corporazioni d'avvocati risalgono all'epoca romana; inizialmente la loro funzione era semplicemente quella di individuare chi svolgeva la professione e, solo in un secondo tempo, hanno assunto anche una funzione informativa per la popolazione; tale funzione diviene prerogativa della pubblica amministrazione con la formazione di un Ruolo definito. Uno dei primi Ruoli è il register dei mediatori, degli agenti e rappresentanti di commercio istituito in Inghilterra. Nel XIX° secolo la pubblicazione degli Albi Professionali per medici e avvocati diventa obbliga-

toria per legge e, alla fine degli anni '30, una legge rende obbligatoria l'iscrizione agli Albi Professionali per l'esercizio di determinate professioni.

Gli Ordini nel nostro paese trovano quindi legittimazione, anche riprendendo concetti espressi in pareri istituzionali successivi a manifestati e mal interpretati orientamenti dell'Unione Europea d'abolizione, sia in quanto parte della storia culturale e sociale del nostro paese, sia in quanto riconducibili a diritti costituzionalmente riconosciuti (diritto alla salute vedi art 32 costituzione, diritto alla difesa, ecc.)

Gli Ordini nel nostro ordinamento, posti sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, sono enti pubblici con personalità giuridica creata secondo norme di diritto pubblico, chiamati quindi ad una funzione di pubblico interesse attraverso funzioni amministrative. Rappresentano l'istituzione d'autogoverno della relativa professione riconosciuta dalla legge; ad essi lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e il codice deontologico, con il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti, a tutela della professionalità della categoria e dei cittadini fruitori delle prestazioni.

Da quanto sopra e come espresso nel titolo di questo lavoro, gli ordini e gli albi professionali rappresentano strumenti di tutela generale e specifica per la cittadinanza e per i professionisti; difatti la loro istituzione costituisce, assieme alle norme orizzontali delle professioni ed alle norme verticali riferite al profilo, il completamento di quella regolamentazione che raffigura una forma di controllo sociale esercitata sia esternamente sia internamente all'ordine stesso.

Quale riflesso esterno ad esempio è possibile riferirsi ai seguenti aspetti:

- Lotta all'abusivismo professionale, dovuto sia alla proliferazione di figure non qualificate con percorsi formativi non universitari sia all'esercizio d'attività professionali privi di specifiche competenze certificate; l'attuale incertezza del contesto giuridico per altro determina una maggiore difficoltà nella repressione per organi di controllo e vigilanza e contenzioso, nonché acuisce l'incertezza nel cittadino verso le prestazioni con aumento del gap informativo;
- Qualità delle prestazioni, anche attraverso la pianificazione ed il controllo della formazione continua;
- Promozione della professione e partecipazione della stessa ai contesti di riferimento; la voce della categoria in sede di definizione di normative è di fondamentale importanza in quanto, nessuno meglio dei professionisti stessi, è a conoscenza delle problematiche inerenti l'attività; oltre a questo non si devono trascurare i vantaggi di una maggiore facilità di accesso alle informazioni relative alla professione;
- Possibilità di ottenere pareri da parte del Consiglio dell'Ordine che non hanno natura decisionale, ma una funzione meramente consultiva a tutela dell'attività;
- Terziarietà di giudizio in contenziosi che vedono chiamati in causa i rispettivi professionisti.

Come riflesso interno invece è possibile far riferimento ad esempio a:

- Tutela della professione anche attraverso forme previdenziali e assicurative. La libera organizzazione in materia previdenziale consente l'isti-

tuzione di Casse Previdenziali gestite in modo autonomo rispetto a qualsiasi altra forma previdenziale pubblica. Oltre alla previdenza, queste Casse sono in grado di offrire anche altri tipi d'assicurazione per il professionista e i suoi familiari;

- Vigilanza sull'esercizio professionale (commissioni interne di sorveglianza);
- Raggiungimento di standard d'aggiornamento minimi identificati come essenziali a mantenere aggiornato il livello delle prestazioni erogate;
- Promozione del codice Etico e di Deontologia professionale quale forma di tutela per chi svolge la professione in quanto ha la funzione di accreditarne la correttezza e la professionalità, di dissuadere i professionisti da comportamenti scorretti e di tutelare terzi da eventuali scorrettezze professionali.

L'accesso alle professioni sanitarie ovvero all'esercizio professionale, è esclusivamente legato al sostenimento e superamento dell'esame professionale abilitante effettuato contestualmente all'esame di laurea; fatti salvi diritti legati all'equipollenza di cui alla Legge 42/99 ed al DM 27/7/00.

Successivamente all'esame abilitante quali vincoli vi sono per il mantenimento di tale abilitazione? Chi vigila su ciò? Oppure quali obblighi hanno e anche verso chi, i professionisti verso il rispetto del proprio Codice Deontologico?

Se prendiamo a riferimento un qualsiasi professionista laureato, sanitario o non, la cui professione è compiutamente regolamentata quindi dotata d'Ordine-Albo professionale, questi successivamente al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale è tenuto all'iscrizione al rispettivo organismo professionale; tale iscrizione comporta di fatto l'adesione anche alle regolamentazioni interne previste per il rispettivo profilo fra cui il rispetto del relativo codice deontologico.

In antitesi quali garanzie sono fornite al sistema Salute, al cittadino, all'insieme stesso dei professionisti da un potenziale "professionista" che si comporta in maniera non etica, o peggio ancora non lecita? A titolo esemplificativo chi tutela il sistema da possibili pre-

stazioni inefficaci e/o inappropriate ad esempio dovute all'assoluta mancanza d'aggiornamento professionale? Oppure, estremizzando, da un "cattivo professionista" che abbia riportato condanne per comportamenti omissivi, d'abuso, appropriazione indebita, concussione, ecc.? Successivamente all'accertamento di tali azioni dolose, chi può / deve prendere provvedimenti sul mantenimento dell'esercizio professionale di tale soggetto?

Per il professionista, l'iscrizione al proprio Albo - Ordine professionale comporta obblighi, doveri, osservanza al codice deontologico, alle disposizioni legislative, ecc.. L'istituzione dell'Ordine Professionale e del relativo Albo è l'unico modo per tutelare l'attività professionale di professioni che, al contrario di altre categorie, non hanno istituzioni sindacali o forme analoghe a tutela dei loro diritti, ben oltre la regolamentazione dell'accesso all'attività e/o alla definizione delle tariffe d'esercizio. Per il cittadino la certezza di ricevere prestazione appropriate da parte di professionisti qualificati (anche attraverso la consultazione di registri pubblici) rappresenta un passaggio di efficacia ed efficienza verso il perseguimento degli obiettivi di tutela e promozione della salute.

La conclusione del processo di regolamentazione delle professioni sanitarie attraverso l'istituzione di Ordini e Albi professionali sicuramente non costituisce la panacea del sistema sanitario né tanto meno un mezzo per acquisire posizioni di vantaggio, ma uno strumento funzionale a quanto sopra detto, nonché essenziale ad abbandonare le inique asimmetrie fra professionisti sanitari (professioni con ordine e senza ordine), nell'ottica di un miglior servizio all'utente finale, cittadino o professionista che sia, con forte valenza e funzione di garanzia sociale e di tutela degli interessi pubblici.

Per tali motivi UNPISI, congiuntamente alle altre Professioni Sanitarie con noi rappresentate nel CoNAPS, continua ad impegnarsi per la conclusione del TROPPO atteso processo istitutivo degli Ordini.